

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**  
**ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI**  
DIPARTIMENTO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI  
SERVIZIO 5 Fitosanitario  
IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTO** lo Statuto della Regione;

**VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti d’impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”;

**VISTO** il D.P. n. 1182 del 20/02/2009 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento degli Interventi Strutturali;

**VISTI** il D.P. Reg. 5/12/2009 n. 12 e il proprio Decreto n. 3413 del 30/12/2010, con i quali sono state individuate le strutture intermedie e le unità operative di questo Dipartimento;

**VISTA** la Direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214, riguardante le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

**VISTI** il titolo III e l'art. 50 del suddetto Decreto Legislativo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari, nonché le finalità e le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

**VISTO** il Decreto Assessoriale 18 novembre 2010, pubblicato in GURS n. 53 del 3/12/2010, che individua nel Servizio 5 di questo Dipartimento il Servizio Fitosanitario Regionale previsto dall'art. 50 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214;

**VISTA** la decisione della Commissione 2006/464/CE;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30/10/2007, contenente le misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno,

***Dryocosmus kuriphilus*** Yasumatsu;

**CONSIDERATO** che l'art.8 del suddetto Decreto ministeriale prevede l'obbligo della delimitazione delle zone infestate e la prescrizione di misure fitosanitarie ufficiali;

**CONSIDERATO** che il Servizio Fitosanitario Regionale ha riscontrato la presenza del cinipide del castagno in alcuni areali del Monte Etna;

**CONSIDERATA** l’opportunità di procedere alla delimitazione delle aree d’insediamento e di stabilire le necessarie misure fitosanitarie ufficiali;

**CONSIDERATO** che da quanto riscontrato dal Servizio Fitosanitario Regionale, non sussistono concrete possibilità di eradicare l'organismo nocivo in argomento dalle attuali zone di diffusione;

**CONSIDERATO** che il suddetto Decreto ministeriale 30/10/07 prevede, all’art.12, la possibilità di movimentazione di materiale di *Castanea* previa autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale;

**CONSIDERATO** che tale autorizzazione è temporanea e subordinata al rispetto della procedura approvata dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 20/2/2008, la quale prevede l’obbligo per i vivaisti ed i centri di giardinaggio di mantenere i vegetali di *Castanea*, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sotto una struttura ricoperta con reti antinsetto a maglie massimo di 1 mm, distanziata dalla chioma e con ingresso attraverso una doppia porta antinsetto;

**CONSIDERATO** che per i periodi di movimentazione dal primo novembre al 30 aprile di ogni anno, grazie alla copertura con reti antinsetto ed ai controlli che, in tali casi, sono previsti il rischio fitosanitario è nullo.

#### **A TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI**

### **D E C R E T A**

#### **Art. 1**

Sono approvati la delimitazione e l'elenco delle zone d'insediamento del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, di cui agli allegati che sono parte integrante del presente Decreto. Le successive modifiche e integrazioni alle aree delimitate, in rapporto all'evoluzione dell'infestazione, sono approvate con provvedimento del Dirigente responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale. Ai fini del presente Decreto, per vegetali sensibili s'intendono i vegetali e le parti di vegetali del genere *Castanea* Mill.

#### **Art. 2**

Con l'obiettivo di contenere la diffusione del cinipide del castagno, sono istituite le misure fitosanitarie ufficiali riportate nell'allegato B, che è parte integrante del presente Decreto. Le relative prescrizioni obbligatorie sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni ove sono presenti vegetali sensibili.

#### **Art. 3**

Fatta salva l'applicazione dell'art.500 del codice penale, chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie impartite con il presente Decreto, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214.

#### **Art. 4**

Per quanto non previsto dal presente Decreto, si fa riferimento al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30/10/2007 e al Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214.

#### **Art. 5**

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, [28/04/2011](#)

[Firmato](#)

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Rosaria Barresi)